Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Piemonte

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. 624.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 77/489 del 18 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I trasporti degli animali indicati al successivo art. 3 tra l'Italia e i Paesi membri della Comunità economica europea ed i Paesi terzi, con esclusione del territorio della Groenlandia, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito, sono regolati dalle norme di cui ai successivi articoli.

Ai suddetti trasporti si applicano le condizioni e le modalità di cui all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) « veterinario ufficiale »: il veterinario designato dall'autorità statale o regionale competente ai sensi della normativa vigente;

b) « mezzo di trasporto »: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, nei mezzi di trasporto aerei, nonché le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo od aereo;

c) « trasporto internazionale »: ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio della frontiera italiana, ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera.

Art. 3.

Il presente decreto si applica ai trasporti dei seguenti animali:

a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (allegato, capitolo I);

b) volatili e conigli domestici (allegato, capitolo II);

c) cani e gatti domestici (allegato, capitolo III);

d) altri mammiferi e volatili (allegato, capitolo IV);

e) animali a sangue freddo (allegato, capitolo V).

Art. 4.

Per ogni trasporto internazionale di animali il veterinario ufficiale provvede ad accertare lo stato di idoneità al viaggio degli animali e la rispondenza dei mezzi di trasporto in conformità alle condizioni di cui all'allegato e, in caso di controllo favorevole, rilascia apposita attestazione che gli animali e i mezzi di trasporto rispondono alle condizioni previste dal presente decreto.

Qualora sia previsto un certificato sanitario per la esportazione, tale attestazione può essere annotata su detto certificato.

Art. 5.

Nel caso che all'atto del controllo all'importazione, all'esportazione o al transito degli animali di cui al precedente art. 3, il veterinario di confine, porto, aeroporto o dogana interna, constati che, per il mancato rispetto delle norme del presente decreto, derivino gravi pregiudizi allo stato di benessere degli animali ai fini della prosecuzione del trasporto, dispone la interruzione del trasporto stesso e ordina le misure necessarie per ovviare agli inconvenienti riscontrati e per assicurare che l'ulteriore trasporto degli animali avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Qualora da parte dell'importatore, dell'esportatore o del mandatario non si ottemperi alle disposizioni impartite, il veterinario di confine provvede d'ufficio addebitando le spese ai predetti operatori.

Art. 6.

In caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l'applicazione del presente decreto, i veterinari ufficiali competenti adottano tutte le misure necessarie per risparmiare o ridurre al minimo qualsiasi sofferenza agli animali.

Art. 7.

Il Ministro della sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto in conformità delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea adottate dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 7 della direttiva 77/489/CEE del 18 luglio 1977.

Art. 8.

Nel caso in cui vengano accertati casi di infrazione alle norme del presente decreto in un trasporto di animali provenienti da uno Stato membro della CEE, le competenti autorità italiane lo comunicano alle competenti autorità centrali dello Stato membro; il Governo italiano, se ritiene che il detto Stato membro non abbia adottato adeguate misure necessarie ne informa la commissione della CEE.

Art. 9.

I contravventori alle norme del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro da lire trecentomila a tre milioni.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1982
Atti di Governo, registro n. 62, *foglio n.* 2

ALLEGATO

Capitolo I

SOLIPEDI DOMESTICI E ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA

A. *Disposizioni generali*

1. *a)* Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere ispezionati da un veterinario ufficiale del Paese esportatore che ne accerta l'idoneità al viaggio.

b) Il carico deve essere effettuato conformemente alle condizioni approvate dal veterinario ufficiale.

c) Il veterinario ufficiale rilascia un certificato contenente l'identificazione degli animali, la loro idoneità al viaggio e, se possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto ed il tipo di veicolo usato.

2. Gli animali che devono figliare nel periodo corrispondente al trasporto o che hanno figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.

3. Il veterinario ufficiale del Paese esportatore, del Paese di transito o del Paese importatore può prescrivere un periodo di riposo, nel luogo da lui indicato, durante il quale gli animali riceveranno le necessarie cure.

4. *a)* Gli animali devono disporre di spazio sufficiente e devono, salvo speciali controindicazioni, potersi coricare.

b) I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali dalle intemperie e dalle forti variazioni di temperatura. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.

c) Gli imballaggi (casse, gabbie, ecc.) utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione eretta degli stessi. Devono essere di facile pulitura ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli animali. Devono altresì consentire l'ispezione e la cura degli animali, ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Nel corso del trasporto e della manipolazione, gli imballaggi devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti.

d) Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e devono ricevere un'alimentazione adeguata ad opportuni intervalli. Questi intervalli non devono superare le 24 ore; tuttavia il periodo di 24 ore può essere prolungato se il mezzo di trasporto può raggiungere il luogo di sbarco degli animali entro un periodo di tempo ragionevole.

e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente agli animali non domati.

f) Allorché gli animali sono legati, i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non potersi rompere in normali condizioni di trasporto; tali lacci devono essere sufficientemente lunghi per consentire agli animali di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi. I bovini non devono essere legati per le corna.

g) I solipedi che non viaggiano in stalli individuali devono avere gli zoccoli posteriori non ferrati.

h) I tori di oltre 18 mesi di età dovranno preferibilmente essere legati: essi saranno muniti di un anello nasale da utilizzare unicamente per manovrarli.

5. *a)* Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi devono essere separati per specie. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili le une alle altre. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; tuttavia, tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell'allattamento. Per quanto riguarda i bovini, i solipedi ed i suini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine; inoltre, i verri devono essere separati gli uni dagli altri, così come gli stalloni.

b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati gli animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere.

6. Per caricare e scaricare gli animali si debbono utilizzare apposite attrezzature, come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono essere munite di un pavimento non sdrucciolevole e, se necessario, di una protezione laterale. Durante le operazioni di carico e scarico, gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna o le zampe.

7. Il pavimento dei mezzi di trasporto o degli imballaggi deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati. Non deve essere sdrucciolevole né presentare interstizi. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti vantaggi analoghi.

8. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, a meno che:

i) gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi;

ii) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;

iii) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di arresto appropriati.

9. *a)* Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.

b) Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore.

c) Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

10. Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere quanto prima le cure di un veterinario. Se si rende necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione deve essere eseguita in modo da evitare nei limiti del possibile qualsiasi sofferenza agli animali stessi.

11. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto o imballaggi scrupolosamente puliti. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.

12. Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.

13. Al fine di accelerare l'espletamento delle formalità al momento dell'importazione o del transito, ogni trasporto di animali sarà annunciato quanto prima al posto di controllo. Per tali formalità si dovrebbe concedere la precedenza ai trasporti di animali.
14. Le località ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di animali importante e regolare, devono essere provviste di attrezzature che permettano di far riposare gli animali, nutrirli ed abbeverarli.

B. *Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario*

15. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali, deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe. Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di asperità e munite di anelli o sbarre situate ad un'altezza conveniente.
16. I solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia, gli animali giovani e non domati non devono essere legati.
17. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti allo interno dei vagoni, in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro.
18. Quando in base alle disposizioni del punto 5, lettera *a*), occorra procedere alla separazione degli animali essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
19. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

C. *Disposizioni speciali per il trasporto stradale*

20. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza. Devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.
21. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.
22. I veicoli devono avere una rampa, conformemente alle condizioni previste al punto 6.

D. *Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile*

23. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.
24. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in imballaggi convenientemente agganciati o in recinti fissi approvati dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.
25. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.
26. Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l'illuminazione.
27. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.
28. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.
29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere allo abbattimento degli animali in caso di necessità.
30. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorità competenti del Paese speditore, in considerazione sia della specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.
31. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.
32. Le disposizioni di cui ai punti 23—31 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su veicoli ferroviari o stradali caricati su ferry-boats o navi simili.

E. *Disposizioni speciali per il trasporto aereo*

33. Gli animali devono essere collocati in imballaggi o stalli adatti alla specie trasportata. Si possono concedere deroghe purché siano approntate sistemazioni adeguate per trattenere gli animali.
34. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.
35. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

Capitolo II

VOLATILI E CONIGLI DOMESTICI

36. Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di volatili e conigli domestici: punto 4, lettere *a*), *b*) e *c*), punti 5, da 11 a 15 incluso, 19, 20, da 23 a 28 incluso, 30, da 32 a 34 incluso.
37. *a*) Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Quelli che si feriscono o si ammalano durante il trasporto devono ricevere quanto prima le prime cure e, se necessario, devono essere sottoposti a visita veterinaria.

    b) Allorché gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a più ripiani, devono essere adottate le misure atte ad impedire la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori.

    c) Cibo adatto e, se necessario, acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:

    i) trasporti di durata inferiore alle 12 ore;

    ii) trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.

Capitolo III

CANI E GATTI DOMESTICI

38. *a*) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti di cani e gatti domestici, fatta eccezione per quelli accompagnati dal proprietario o da una persona che lo rappresenti.

    b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di cani e gatti: punto 2, punto 4, lettere *a*), *b*) e *c*), punti 5, 7, 8, punto 9, lettere *a*) e *c*), punti da 10 a 15 incluso, da 18 a 21 incluso, da 23 a 27 incluso e da 29 a 35 incluso.
39. Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore e devono essere abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore. Istruzioni redatte in modo chiaro relative all'alimentazione degli animali devono accompagnare questi ultimi. Le cagne in calore devono essere separate dai maschi.

Capitolo IV

ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI

40. *a*) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti dei mammiferi e volatili non considerati nei capitoli precedenti.

    b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti delle specie considerate in questo capitolo: punti 2, 3, punto 4, lettere *a*), *b*) e *c*), punti da 5 a 8 incluso, punto 9, lettere *a*) e *c*), punti da 10 a 15 incluso, da 18 a 35 incluso.
41. Gli animali devono essere trasportati esclusivamente in veicoli o imballaggi adatti sui quali verrà apposta, all'occorrenza, una menzione indicante che si tratta di animali selvatici, ombrosi o pericolosi. Inoltre detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti l'alimentazione e le cure particolari di cui necessitano.

42. I cervidi non devono essere trasportati nel periodo durante il quale rinnovano le corna, a meno che non si prendano speciali precauzioni.
43. Si dovrà accudire agli animali considerati nel presente capitolo in conformità delle istruzioni di cui al punto 41.

Capitolo V

ANIMALI A SANGUE FREDDO

44. Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessità di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno, del tipo e nella quantità adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel più breve tempo possibile.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 maggio, 28 maggio e 11 giugno 1982;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO, CAPITALE E PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Modena, istituita dal comune con determinazione podestarile del 6 dicembre 1845, eretta in ente autonomo in forza del regio decreto 13 agosto 1889, n. 3355, con patrimonio separato e con amministrazione distinta da quella comunale, è un ente creditizio con sede centrale in Modena; fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa ha per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico ed il suo conveniente collocamento.

Essa si propone di stimolare lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e di contribuire allo sviluppo delle aree locali comprese nella propria zona di competenza operativa.

Con utili netti la Cassa provvede ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 32.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività con dipendenze e uffici di rappresentanza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Gli uffici di rappresentanza e le unità operative possono essere istituiti in Italia e all'estero anche in forma associativa o consortile con altre istituzioni creditizie.

Art. 4.

Il patrimonio è costituito:

a) dal capitale della Cassa rappresentato:
1) dal fondo istituzionale;
2) dal fondo di partecipazione;
3) dal fondo di risparmio;

b) dai fondi patrimoniali di riserva;

c) dal fondo di garanzia federale.

Il capitale della Cassa si divide in quote del valore nominale di L. 5.000 ciascuna.

Il fondo istituzionale è costituito inizialmente ai sensi dell'art. 37.

Le quote del fondo istituzionale sono puramente ideali e non possono mai essere trasferite.

Il fondo di partecipazione è costituito dal valore nominale delle quote di partecipazione.

Le quote di partecipazione possono essere sottoscritte da istituti ed aziende di credito, da società ed enti di assicurazione e da fondi di investimento italiani, nonchè, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, da altri soggetti, previo in ogni caso l'assenso del consiglio di amministrazione.

Nessun partecipante può essere titolare di quote di partecipazione per un valore nominale superiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del fondo di partecipazione in essere.

Il valore nominale complessivo delle quote di partecipazione non può superare i due quinti del valore nominale complessivo del fondo istituzionale.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da titoli nominativi e non possono essere sottoscritte, trasferite o costituite in pegno senza l'assenso del consiglio di amministrazione della Cassa. A parità di condizioni le quote medesime possono essere prioritariamente acquisite al fondo istituzionale nel rispetto del disposto del sesto comma dell'art. 6, mediante l'utilizzo delle somme di pertinenza del fondo stesso, accantonate ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 32.

Il fondo di risparmio è costituito dal valore nominale delle quote di risparmio. Le quote di risparmio sono rappresentate da titoli di regola al portatore e sono disciplinate, oltre che dal presente statuto, dalle norme di apposito regolamento approvato dall'organo di vigilanza.

Il valore nominale complessivo delle quote di risparmio non può superare il quaranta per cento della somma dei valori nominali del fondo istituzionale e del fondo di partecipazione in essere.

Le variazioni in aumento o in diminuzione del capitale della Cassa non costituiscono modificazioni statutarie; esse debbono tuttavia essere autorizzate dall'organo di vigilanza.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato esecutivo;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da otto consiglieri salvo quanto previsto ai successivi commi quarto e quinto del presente articolo.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

Gli otto consiglieri vengono nominati:

a) due dall'amministrazione comunale di Modena;

b) uno dall'amministrazione provinciale di Modena;

c) due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

d) due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

e) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena.

Nell'ipotesi in cui siano state emesse quote di partecipazione in misura pari o superiore a un quinto del fondo istituzionale, il numero dei consiglieri è di nove dovendosi eleggere, oltre agli otto di cui al precedente comma, un consigliere nei modi previsti dall'art. 17.

Nella ipotesi in cui siano state emesse quote di partecipazione in misura pari a due quinti del fondo istituzionale il numero dei consiglieri è di dieci, dovendosi eleggere due consiglieri nei modi previsti dall'art. 17.

I consiglieri nominati ai sensi dei precedenti commi quarto e quinto non concorrono alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sugli oggetti di cui ai commi secondo, lettere *e*), e *o*), e quinto del successivo art. 10.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile, può ricusare la nomina dei componenti nominati dall'assemblea dei partecipanti qualora ravvisi ragioni che, nell'interesse della Cassa, la rendano inopportuna.

Ove, a seguito di variazioni nella composizione del capitale il fondo di partecipazione risultasse inferiore all'ammontare in considerazione del quale fossero state effettuate le nomine di cui ai precedenti commi quarto e quinto e tale ammontare non venisse ripristinato entro diciotto mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui le variazioni si sono verificate, il consiglio dichiara decaduti dalle rispettive cariche, in ordine di anzianità di carica a partire dall'ultimo nominato, i componenti il consiglio di amministrazione nominati ai sensi dei predetti commi quarto e quinto del presente articolo.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina negli organi della Cassa non comporta rappresentanza, degli enti e dei partecipanti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla scadenza della stessa, la nomina è demandata al prefetto della provincia di Modena su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata inviata per conoscenza all'ente interessato.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo le persone che in qualsiasi momento venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

In materia di obbligazioni dirette e indirette da contrarre con la Cassa valgono le disposizioni di legge.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

I componenti del consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato esecutivo e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste nei regolamenti interni, si potrà corrispondere agli amministratori — oltre al rimborso delle spese — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme di legge e delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza.

Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri di amministrazione della Cassa salvo quelli di competenza del comitato esecutivo e nel rispetto di quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

In particolare il consiglio:

a) esprime gli indirizzi di politica generale cui riferire l'operatività della Cassa con particolare riguardo a quella relativa ai tassi attivi e passivi; definisce le linee della politica per il personale; stabilisce i criteri in tema di strutture e innovazioni organizzative;

b) esamina ed approva il bilancio annuale;

c) controlla l'andamento della gestione;

d) delibera sulle modificazioni statutarie;

e) nomina i membri del comitato esecutivo riservati alla sua competenza: alle deliberazioni non concorrono i consiglieri nominati dall'assemblea dei partecipanti;

f) delibera, su proposta del comitato esecutivo, gli aumenti di capitale e l'emissione delle quote di partecipazione e di risparmio;

g) nomina il direttore generale ed uno o più vice direttori generali;

h) delibera sulle nomine, assunzioni, promozioni e sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per il personale appartenente ai gradi più elevati, riservando al comitato esecutivo i provvedimenti relativi al restante personale;

k) delibera le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del comitato esecutivo, del collegio sindacale e del rappresentante delle quote di risparmio;

i) delibera sulla costituzione di commissioni consultive occasionali o permanenti determinandone le funzioni, i poteri e la durata;

l) delibera sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori ai sensi dell'art. 9, nonché sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

m) delibera sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze ed uffici della Cassa, nonché sulla partecipazione a forme associative o consortili di cui al precedente art. 3;

n) delibera sugli indirizzi e sui limiti annuali da assegnare al comitato esecutivo in materia di:

immobili;

accertamenti di insussistenza dei crediti;

autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive e di cessazione delle stesse;

o) delibera sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

p) assume le deliberazioni connesse con la fusione e lo scioglimento della Cassa;

q) delibera sulla formazione e modifica dei regolamenti interni;

r) delibera sull'adesione della Cassa ai contratti di lavoro del personale;

s) delibera sul regolamento per le quote di risparmio;

t) delibera sull'assunzione di partecipazioni da parte della Cassa;

u) delibera sull'ammissione dei partecipanti;

v) prende atto delle nomine dei propri componenti e di quelli del comitato esecutivo nominati dall'assemblea dei partecipanti; delibera l'eventuale ricusazione delle nomine di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 6 e al secondo comma dell'art. 13;

z) delibera sull'eventuale designazione o nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di istituti, società, consorzi ed enti in genere al cui capitale la Cassa partecipa e negli altri istituti, società, consorzi ed enti cui è chiamata a provvedere.

Le competenze indicate dal precedente comma non possono essere delegate ad altro organo, fatte salve le eccezioni previste.

Il consiglio delibera inoltre sugli atti ad esso sottoposti dal comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione delibera altresì, nel rispetto di quanto stabilito nel comma sesto dell'art. 6, su tutti gli atti di amministrazione del fondo istituzionale ai sensi dei commi ottavo e nono dell'art. 32.

Art. 11.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il comitato esecutivo o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale, nonché — quando dovuto ai sensi dell'art. 36 — del rappresentante delle quote di risparmio; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni, a seconda del loro oggetto, è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei membri in carica aventi titolo a deliberare sull'oggetto medesimo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quelle relative alla nomina dei membri elettivi del comitato esecutivo e all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del comitato esecutivo e del collegio sindacale, nonchè del rappresentante delle quote di risparmio per le quali è necessario il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede l'adunanza, nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio scelto tra i dirigenti o i funzionari dello istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 12.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

Titolo III

COMITATO ESECUTIVO

Art. 13.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale.

Nell'ipotesi prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 6 fa parte del comitato anche il membro nominato dall'assemblea dei partecipanti nei modi stabiliti dall'art. 17.

La nomina del componente effettuata ai sensi del precedente comma può essere ricusata dal consiglio di amministrazione nei modi e per le ragioni stabilite nel comma settimo dell'art. 6.

I membri del comitato esecutivo non possono far parte del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente e del vice presidente. Essi debbono essere preferibilmente scelti tra persone dotate di particolare esperienza in materia economica e creditizia, durano in carica due anni e possono essere confermati.

L'accettazione della nomina a membro del comitato esecutivo comporta l'automatica cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione. L'essere stato membro del comitato esecutivo non esclude la capacità di essere nominato membro del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Al comitato esecutivo compete — in attuazione degli indirizzi, delle linee e dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione — la gestione ordinaria della Cassa.

In particolare il comitato esecutivo:

a) redige il progetto di bilancio e formula proposte per il riparto e la destinazione dell'utile;

b) delibera, su proposta del direttore generale, su tutte le operazioni creditizie e non, ricomprese nelle attività della Cassa;

c) delibera su tutto quanto concerne le partecipazioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 10, lettera *t*);

d) delibera nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione in materia di:

immobili;

accertamento di insussistenza dei crediti;

autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive e di cessazione delle stesse;

nomine, assunzioni, promozioni e sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per il personale non previsto all'art. 16, lettera *h*);

e) delibera sulle transazioni e su qualsiasi formalità ipotecaria in materia di crediti della Cassa;

f) delibera sulla assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria nonché dei servizi di tesoreria e di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;

g) delibera sui limiti di autonomia eventualmente da concedere al direttore generale, nonché su proposta dello stesso, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze in ordine all'erogazione del credito. Fissa inoltre i limiti del direttore generale per le operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione;

h) provvede alla tenuta del libro dei partecipanti.

Art. 15.

Il comitato esecutivo si aduna, di regola, tre volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o due dei suoi membri ne facciano richiesta. Presiede le adunanze il presidente.

In caso di sua assenza o impedimento presiede il vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi presiede le adunanze il direttore generale o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri se il comitato esecutivo è composto di cinque, di quattro se è composto di un numero maggiore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 11.

Le modalità di convocazione del comitato esecutivo sono stabilite dal comitato medesimo.

Titolo IV

PRESIDENTE

Art. 16.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi ordine e grado.

Nomina, d'intesa col direttore generale, gli avvocati e i procuratori in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Cassa.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e, qualora non sia diversamente stabilito dal provvedimento di costituzione, le commissioni di cui alla lettera *i*) dell'art. 10.

Svolge compiti di stimolo dell'attività in materia di competenza degli organi collegiali cui partecipa e vigila sull'andamento generale della Cassa.

Convoca l'assemblea dei portatori delle quote di partecipazione ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente — o chi ne fa le veci — su proposta o di intesa col direttore generale potrà prendere ogni determinazione di competenza del comitato esecutivo, escluse quelle relative all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente di qualsiasi ordine e grado, dandone comunicazione al comitato stesso nella prima seduta utile.

Negli stessi casi di assoluta ed improrogabile urgenza e sempre su proposta o d'intesa con il direttore generale potrà prendere, limitatamente agli oggetti di cui alle lettere *r*) e *z*) dell'art. 10, ogni determinazione di competenza del consiglio di amministrazione dandone comunicazione al consiglio stesso nella prima seduta utile.

Il vice presidente in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume l'ufficio; in caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, le funzioni del presidente vengono assunte dal consigliere che, a norma dell'art. 11, è qualificato il più anziano, fatto salvo quanto stabilito all'art. 15. A tutti gli effetti e di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, il quale può farsi coadiuvare dal vice presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà, sentito il consiglio, di delegare di volta in volta, in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, la rappresentanza della Cassa ad altri componenti il consiglio, ai componenti il comitato esecutivo, e al direttore generale.

Sempre sentito il consiglio, il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime ai vice direttori generali, a dirigenti e funzionari della Cassa.

Art. 17.

Il presidente della Cassa convoca in assemblea i portatori delle quote di partecipazione per la nomina o la revoca sia dei componenti di propria competenza nel consiglio di amministrazione sia di quello di propria competenza nel comitato esecutivo, con le maggioranze di cui ai successivi commi quinto e sesto.

Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea dei portatori di quote di partecipazione entro trenta giorni dalla prima emissione delle stesse ovvero dal momento in cui sia rimasto vacante, per qualsiasi causa, uno degli uffici del consiglio di amministrazione, o del comitato esecutivo, riservato ai componenti di nomina dell'assemblea dei partecipanti oppure dal ricevimento della richiesta di tanti partecipanti che rappresentino il venti per cento delle quote di partecipazione emesse.

La convocazione avverrà con lettera di avviso raccomandata, inviata al domicilio risultante dal libro dei partecipanti, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Possono intervenire all'assemblea convocata ai sensi sia del comma quinto sia del comma sesto del presente articolo solo coloro che risultino iscritti da almeno un mese nel libro dei partecipanti e che abbiano provveduto, nei modi previsti nell'avviso di convocazione, al deposito dei titoli almeno cinque giorni prima della riunione.

L'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione emesse e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate. Nell'ipotesi in cui l'assemblea vada deserta o i portatori intervenuti non rappresentino complessivamente la parte di quote di partecipazione richiesta nel comma precedente, il presidente procede senza indugio ad una nuova convocazione dell'assemblea dei partecipanti con le formalità di cui al comma terzo del presente articolo. L'assemblea, che è regolarmente costituita con la presenza di tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione emesse, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate.

Se l'assemblea nuovamente convocata ai sensi del comma precedente non esprime una deliberazione valida le nomine di cui al primo comma vengono effettuate, su richiesta del presidente della Cassa, dal presidente del tribunale di Modena.

Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono a carico della Cassa.

Art. 18.

Ogni quota di partecipazione attribuisce il diritto di voto nonché il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, in conformità con quanto previsto all'art. 34.

Le quote di partecipazione non attribuiscono diritti diversi da quelli loro espressamente riconosciuti dal presente statuto.

Le quote di risparmio attribuiscono il diritto ad un compenso stabilito con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo di vigilanza e ad una parte proporzionale degli utili ai sensi dell'art. 32, nonché alla quota di liquidazione.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci, nominati tra esperti in materia contabile e finanziaria, dagli enti seguenti:

uno dall'amministrazione comunale di Modena;

due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna: almeno uno di essi deve essere scelto tra i revisori ufficiali dei conti.

Le attribuzioni del collegio sindacale sono stabilite dalla legge e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile per i sindaci delle società per azioni.

Non possono essere nominati sindaci coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del codice civile.

I sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili.

I componenti del collegio sindacale rimangono nell'ufficio fino a che non siano entrati in carica i loro successori.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo: il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del collegio sindacale ovvero del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo decade dall'ufficio: ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni dell'organo di vigilanza. Inoltre spetta ai sindaci il rimborso delle spese per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre: delle riunioni dei sindaci deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro conforme a quello previsto dall'art. 2421 del codice civile per i libri del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Titolo VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 20.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato esecutivo, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle commissioni costituite ai sensi della lettera *i*) dell'art. 10; dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, e di quelle adottate dal presidente ai sensi dell'art. 16;

b) è capo del personale e sovraintende a tutti gli uffici e servizi dell'Istituto;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa nei rapporti sia interni sia esterni, curandone il coordinamento e la organizzazione secondo le direttive del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui vistata, alle deliberazioni degli organi competenti;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate, le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato esecutivo;

g) compie gli atti conservativi delle ragioni di credito della Cassa, nonché quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, fermo restando quanto stabilito in materia dall'art. 14, lettera *d*);

h) provvede alla destinazione ed ai trasferimenti del personale, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente; prende d'urgenza e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro; dà parere e formula proposte su tutti gli altri provvedimenti;

i) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa;

l) consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di

pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto o non sorto;

m) provvede alle spese nei limiti fissati dal comitato esecutivo, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari da lui designati.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa informandone senza indugio il presidente.

Art. 21.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o più vice direttori generali. Il direttore generale designa chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VII

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 22.

La Cassa raccoglie risparmio fra il pubblico, anche oltre il breve termine, nelle forme e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia.

In particolare la Cassa può ricevere depositi a risparmio, in conto corrente, giudiziali, vincolati a tempo, con speciali condizioni o di altra natura.

Art. 23.

I libretti rilasciati dalla Cassa per i depositi a risparmio possono essere nominativi, nominativi ma pagabili al portatore e al portatore, contrassegnati questi ultimi dall'indicazione di un nome o in altro modo.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, assistenza, mutualità, previdenza, cooperazione e istruzione.

Il libretto nominativo ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o la intervenuta perdita della sua capacità di agire i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 24.

Delle somme ricevute dalla Cassa in depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza il titolare può disporre con assegni o, limitatamente ai secondi, mediante disposizione data per corrispondenza.

Art. 25.

Il comitato esecutivo fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di deposito, stabilendone le condizioni, le norme regolatrici e i limiti, con particolare riferimento a quella speciale di cui all'art. 23, tenuto conto in ogni caso delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito.

Il comitato esecutivo può inoltre stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando trattasi di libretti il cui credito sia contenuto nei limiti di legge per l'adozione di tali norme.

Delle condizioni e delle norme deliberate ai sensi del comma primo sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Art. 26.

La Cassa può cedere o scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti, crediti e annualità, contrarre anticipazioni passive, eventualmente costituendo in pegno titoli di proprietà, nonché effettuare riporti passivi.

La Cassa può compiere altre operazioni di provvista con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Titolo VIII

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 27.

La Cassa può impiegare i capitali amministrati soltanto nei modi seguenti:

a) concessione del credito a breve termine;

b) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, obbligazioni emesse da istituti di credito speciale; obbligazioni di società industriali, commerciali ed agricole di prim'ordine, nonché, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni delle medesime società;

c) assunzione di partecipazioni nel rispetto della normativa vigente;

d) impieghi oltre il breve termine nei limiti previsti dalle istruzioni di vigilanza;

e) acquisto di immobili nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 28.

Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali sull'ammontare complessivo dei depositi a risparmio e conti correnti:

a) i mutui e conti correnti con ipoteca non potranno superare il ventiquattro per cento;

b) gli impieghi o mutui a corpi morali non potranno superare il quattordici per cento.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il trentotto per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti.

Art. 29.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, sono contenute in speciale regolamento.

Titolo IX

OPERAZIONI VARIE

Art. 30.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può tra l'altro:

a) compiere tutti i servizi bancari compresi quelli connessi e strumentali con l'attività bancaria;

b) assumere la gestione dei magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

c) assumere la gestione di istituzioni a carattere economico e di patrimoni.

Art. 31.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo X

BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Art. 32.

Entro il primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al comitato esecutivo il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro il 15 marzo di ogni anno il comitato esecutivo redige il progetto di bilancio e lo sottopone al consiglio di amministrazione con la relativa relazione. Entro lo stesso termine il collegio sindacale predispone la propria relazione.

Il comitato esecutivo formula proposte per gli accantonamenti a riserva, il riparto e la destinazione degli utili.

Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione, sentita la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio e delibera sulle assegnazioni proposte.

Degli utili netti accertati dovrà in ogni caso essere assegnata a riserve una quota almeno pari a tre decimi.

Sugli utili non assegnati il consiglio disporrà ulteriori accantonamenti non oltre la misura del compenso attribuito alle quote di risparmio. Tali accantonamenti sono riservati ad aumenti di capitale da parte del fondo istituzionale e del fondo di partecipazione e saranno remunerati nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Gli utili netti verranno proporzionalmente attribuiti al fondo istituzionale e alle quote di partecipazione e di risparmio.

Gli utili netti di pertinenza del fondo istituzionale, determinati ai sensi del comma precedente, dovranno essere accantonati nella misura minima di cinque decimi per successive sottoscrizioni di aumenti di capitale della Cassa da parte del fondo istituzionale medesimo o per l'acquisto di quote di partecipazione o di risparmio.

I residui decimi saranno destinati ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

Art. 33.

La Cassa ha durata illimitata.

Art. 34.

In caso di scioglimento e liquidazione della Cassa, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, il fondo che rimane disponibile deve essere prioritariamente destinato al rimborso del capitale dei portatori di quote di risparmio per l'intero valore nominale.

Quanto residua deve essere proporzionalmente assegnato al fondo istituzionale e ai portatori delle quote di partecipazione e delle quote di risparmio.

La parte che risulta attribuita al fondo istituzionale deve essere destinata ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto il risparmio.

Titolo XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

Per agevolare il personale il consiglio di amministrazione può deliberare lo stanziamento di un fondo per operazioni a favore dello stesso.

A favore del personale possono essere emesse quote di risparmio a serie chiusa.

Art. 36.

Un rappresentante delle quote di risparmio viene nominato dal Ministro del tesoro su designazione dell'organo di vigilanza. Rimane in carica quattro anni e può essere confermato.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione convocate per l'esame e l'approvazione del bilancio, nonché a quelle nel cui ordine del giorno siano iscritti argomenti concernenti i diritti dei rappresentati.

Può essere invitato anche alle riunioni del consiglio aventi oggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Delle eventuali osservazioni formulate dal rappresentante medesimo deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Il rappresentante può segnalare al collegio sindacale i fatti che ritenga lesivi degli interessi dei rappresentati per le determinazioni che il collegio sindacale vorrà adottare.

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

Il valore nominale complessivo del fondo istituzionale è costituito dalla somma dei fondi di riserva ordinaria e straordinaria della Cassa esistenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente statuto ai sensi dell'art. 39.

Art. 38.

Gli attuali membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica anche dopo l'entrata in vigore del presente statuto, cessando in conformità delle scadenze dei rispettivi mandati.

Art. 39.

Il presente statuto entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Art. 40.

I limiti di cui all'art. 28 entreranno in vigore dall'anno successivo a quello di approvazione.

(4219)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Teano, di seconda categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Teano, di seconda categoria, con sede in Teano (Caserta);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 16 aprile e 22 maggio 1982;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 25, 31, 36 e 40 dello statuto del Monte di credito su pegno di Teano, di seconda categoria, con sede in Teano (Caserta), secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DEL MONTE

Art. 1. — Il Monte di credito su pegno di Teano fu istituito dal canonico Giovanbattista Morrone con istrumento notar Sanfelice del 3 aprile 1603.

La sede legale è in Teano, provincia di Caserta, alla via Roma.

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti.

Art. 3. — Il patrimonio del Monte al 31 dicembre 1981 ammonta a L. 106.246.317.

Art. 5. — Sono organi del Monte:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente del consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale;
d) il segretario-contabile.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6. — Il Monte di credito su pegno è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con provvedimento del governatore della Banca d'Italia.

Gli altri consiglieri sono nominati:

uno dal comune di Teano;
uno dall'amministrazione della provincia di Caserta;
uno dalla camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia di Caserta.

Gli amministratori del Monte durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 7. — Non possono far parte contemporaneamente del consiglio, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, né i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8. — Il consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sull'assunzione del personale;

3) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi, nonchè dei regolamenti organici del personale;

4) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale;

5) sulle promozioni e sulle sanzioni disciplinari da applicarsi in conformità dei contratti di lavoro e/o dei regolamenti interni;

6) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di assistenza e pubblica utilità;

10) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

11) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

12) sulle norme che regolano l'attività pegnoratizia nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

13) sulle operazioni di cui alle lettere *A*), *D*), *E*), dell'articolo 34;

14) sulle cancellazioni parziali e totali, riduzioni, restrizioni di ipoteca; surrogazione a favore di terzi, e su qualsiasi altra formalità ipotecaria, se il credito del Monte non sia estinto;

15) sulle transazioni;

16) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli a sollievo delle sue responsabilità.

Art. 9. — Il consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del consiglio, in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario-contabile. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 10. — Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario e dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sua sostituzione.

Titolo IV

Collegio sindacale

Art. 12. — Presso il Monte, funziona con le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, un collegio di tre sindaci di cui uno nominato dal Governatore della Banca d'Italia che presiede il collegio, due dal sindaco di Teano.

I sindaci durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'ente che lo ha nominato affinchè questo provveda alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere a loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dalla Banca d'Italia su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 13. — Non possono far parte contemporaneamente del collegio sindacale i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, né i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei funzionari ed impiegati del Monte.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 7.

Titolo V

Segretario-contabile

Art. 14. — La nomina del segretario-contabile, capo dell'esecutivo, è subordinata all'ottenimento del benestare della Banca d'Italia.

Il segretario-contabile assiste, con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; esso interviene alle adunanze delle commissioni consultive eventualmente costituite, ai sensi del n. 6) dell'art. 8.

Il segretario-contabile istruisce gli affari del Monte e provvede ad eseguire le deliberazioni del consiglio. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, i verbali del consiglio ed ogni dichiarazione, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il presidente.

Il segretario-contabile deve, inoltre, dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del segretario-contabile le sue funzioni vengono assunte da un consigliere all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione; di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario-contabile costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 16. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il Monte sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altre cause, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Titolo VI

Prestiti su pegno di cose mobili

Art. 21. — Il limite minimo dei prestiti è di L. 5.000 ed il massimo è di L. 1.000.000.

Art. 25. — La materia relativa alla distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze su pegno è attualmente disciplinata dalla legge 30 luglio 1951, n. 948.

Quando si verifica la perdita di una polizza di importo non superiore di L. 10.000, il consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza, dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza opposizione dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuato all'albo del Monte. La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

Art. 31. — Il consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, od a un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante l'indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Titolo VII

Operazioni varie

Art. 36. — I mutui ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di 1° grado sopra immobili, sia rustici che urbani, situati nella zona in cui opera il Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito, riconosciuto dal Monte stesso, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie debbono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati sottoposti ad ipoteca debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio e della caduta del fulmine, presso compagnie di gradimento del Monte, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

I mutui debbono essere rimborsati mediante pagamenti di rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni.

La somma da impiegarsi nei mutui ipotecari non deve eccedere il 40% dell'ammontare del patrimonio del Monte.

Titolo VIII

BILANCIO ED UTILI

Art. 40. — Nel primo bimestre di ogni anno il segretario-contabile presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna i 9/10 degli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio del Monte e 1/10 dell'utile stesso, a favore di opere di assistenza e di pubblica utilità.

(4218)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea dei partecipanti all'Istituto in data 11 giugno 1980;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLA MODIFICAZIONE

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano complessivamente a L. 24.000.000.000 e sono assegnati:

per L. 10.000.000.000 all'esercizio di credito fondiario ed edilizio;

per L. 3.000.000.000 alla sezione di credito agrario di miglioramento;

per L. 11.000.000.000 alla sezione autonoma per i finanziamenti di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità.

Detti fondi sono conferiti dagli istituti partecipanti nelle seguenti quote:

Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno	51 /100
Casa di risparmio di Padova e Rovigo . . .	26 /100
Cassa di risparmio di Venezia	11 /100
Cassa di risparmio della Marca Trivigiana . .	6 /100
Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie	1,750/100
Cassa di risparmio di Trieste	1 /100
Cassa di risparmio di Udine e Pordenone . .	1 /100
Cassa di risparmio della provincia di Bolzano .	1 /100
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto . .	1 /100
Cassa di risparmio di Gorizia	0,125/100
Cassa di risparmio dell'Istria	0,125/100

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'Istituto a somma inferiore a L. 5.000.000.000 per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio; a L. 1.500.000.000 per la sezione di credito agrario di miglioramento, a L. 5.500.000.000 per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità, ancorché l'importo dei titoli in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dalle norme vigenti.

Qualora per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea dei partecipanti deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante è tenuto a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale alla quota di conferimento in atto.

Tuttavia l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

L'assemblea dei partecipanti potrà disporre, sempre che siano rispettate le disposizioni concernenti il limite di emissione dei titoli e dietro approvazione dell'organo di vigilanza, il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una o l'altra gestione o sezione, nonché il trasferimento ai fondi di garanzia di quella parte dei fondi di riserva che eccede il doppio dei fondi di garanzia.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

I fondi patrimoniali sono investiti ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

(4220)

DECRETO 12 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare gli articoli 1 e 24;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della predetta sezione in data 24 ottobre 1980, 25 giugno 1982 e 6 luglio 1982, nonché quelle della assemblea dei soci della Cassa di risparmio in Bologna del 28 marzo 1981 e 6 luglio 1982;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, primo comma, 5 e 6 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio in Bologna, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 3, primo comma. — I mutui di cui all'articolo precedente saranno accordati alle condizioni, con le modalità, i limiti e le garanzie previste dalle norme vigenti.

Art. 5. — La sezione è amministrata dagli stessi organi di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in conformità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. Delibera altresì, nell'ambito delle norme vigenti e per le finalità della sezione, l'assunzione di prestiti in valuta estera.

Al comitato esecutivo spetta di deliberare sulle operazioni della sezione, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria e sulla variazione delle garanzie, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di beni mobili ed immobili e sull'amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione della sezione.

Il comitato esecutivo provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti alla sezione che gli siano affidati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 6. — Legale rappresentante della sezione è il presidente della Cassa di risparmio in Bologna.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche e privilegi e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'istituto o da terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie dei mutui, sempre quando il credito dell'istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non avvenuta erogazione dell'importo del mutuo.

Il presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Il presidente, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, potrà assumere, su proposta o d'intesa con il direttore generale, ogni determinazione sulle materie demandate al consiglio, con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del consiglio.

In assenza o in caso di impedimento, anche momentaneo, del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente della Cassa di risparmio, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questo, il consigliere anziano della Cassa di risparmio medesima.

Il consiglio, su proposta del presidente, può eventualmente delegare la rappresentanza della sezione per speciali mansioni ad altri componenti del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna e a dirigenti della Cassa stessa.

(4223)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 1982.

Assoggettamento della S.n.c. Domenico Bosi e Figli di Bosi Giuseppe, Trieste e Antonio, in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il Tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della ditta Domenico Bosi e Figli di Bosi Giuseppe, Trieste e Antonio, S.n.c., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Bosi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio di impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata ditta Domenico Bosi e Figli di Bosi Giuseppe, Trieste e Antonio, S.n.c., quale società collegata con la S.p.a. Bosi, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Bosi;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Domenico Bosi e Figli di Bosi Giuseppe, Trieste e Antonio, S.n.c., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Bosi, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4278)

DECRETO 9 agosto 1982.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa della S.p.a. Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1980, n. 221, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, con sede in Gaeta, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario l'ing. Mario Murri;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1981, con il quale è nominato commissario della predetta società il prof. Pier Giusto Jaeger, in sostituzione dell'ing. Mario Murri;

Visto il programma predisposto dal commissario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato, su conforme parere del CIPI, con decreto ministeriale 10 febbraio 1981;

Vista l'istanza del commissario, in data 6 luglio 1982, volta ad ottenere la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119, l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 29 luglio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, con sede in Gaeta, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 10 agosto 1982, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente Tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4280)

DECRETO 27 agosto 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Baia d'Argento, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1982, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il professor Floriano D'Alessandro, in sostituzione del dottor Mario Piovano, dimissionario;

Vista la sentenza in data 30 giugno 1982, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Baia d'Argento, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Baia d'Argento, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Genghini;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Baia d'Argento, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Genghini di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4279)

DECRETO 27 agosto 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Fincometa, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1982, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il professor Floriano D'Alessandro, in sostituzione del dottor Mario Piovano, dimissionario;

Vista la sentenza in data 30 giugno 1982, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fincometa, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, nonché il collegamento della stessa società, l'impresa individuale Genghini Mario e quindi con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fincometa, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Genghini;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fincometa con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Genghini di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4277)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 1982.

Iscrizione nella tariffa del sigaro « Toscano Garibaldi ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento nella classificazione della tariffa di cui alla tabella allegato *C* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, di una nuova marca di sigari « comuni » di produzione nazionale denominata « Toscano Garibaldi »;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato n. 15 del 24 giugno 1982, con la quale è stato proposto il prezzo di tariffa di L. 60.000 il kg conv.le;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *C* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, la seguente marca di sigari « comuni », di produzione nazionale, è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

« Toscano Garibaldi » . . . L. 60.000 il kg conv.le

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1982
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 124

(4269)

DECRETO 24 agosto 1982.
Variazione all'aliquota IVA sui sali per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1982, numero 04/90372, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 338, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495;

Sentito il consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

sale comune marino non essiccato (in sacchi di politene da kg 25) L. 15.000 il quintale;

sale comune marino essiccato (in sacchi di politene da kg 25) L. 16.000 il quintale;

sale macinato (in sacchi di politene da kg 25) L. 18.000 il quintale;

sale marino integrale (in sacchetti da kg 1) lire 35.000 il quintale;

sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500) L. 35.000 il quintale;

sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500) lire 40.000 il quintale;

sale Candor (in pacchetti da kg 1 e 0,500) L. 50.000 il quintale;

sale Jodurato L. 45.000 il quintale;

sale Candor in condizionamento speciale (spargisale da 100 gr.) L. 200.000 il quintale;

sale Candor in condizionamento speciale (in bustine da 1 gr) L. 500.000 il quintale.

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'I.V.A. nella vigente aliquota del 18%, rispettivamente di lire 2.288, 2.441, 2.746, 5.339, 5.339, 6.102, 7.627, 6.864, 30.509, 76.271 che continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 5 agosto 1982.

Roma, addì 24 agosto 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1982
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 125

(4267)

DECRETO 24 agosto 1982.
Variazione alla tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per lo estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sulla estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di stato;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1981, registro n. 2, foglio n. 141, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati ammessi alla vendita per provvista di bordo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono variati come appresso:

SIGARI

Antico toscano	da	Lit.	46.000	il	kg	conv.le	a	Lit.	48.000
Toscani extravecchi	»	»	40.000	»		»		»	41.600
Cavour	»	»	36.000	»		»		»	38.800
Toscani	»	»	32.000	»		»		»	33.600

SIGARETTI

Branca	da	Lit.	36.000	il	kg	conv.le	a	Lit.	38.800
Toscanelli	»	»	32.000	»		»		»	33.600
Avana	»	»	19.000	»		»		»	20.800
Toscanello sport	»	»	14.000	»		»		»	15.200
Burno	»	»	11.000	»		»		»	12.000

TRINCIATI PER PIPA

Executive number one	da	Lit.	34.000	il	kg	conv.le	a	Lit.	36.400
Derby	»	»	24.000	»		»		»	27.200
Personal pipe	»	»	16.000	»		»		»	16.800
Golf	»	»	13.000	»		»		»	14.400
Italia	»	»	13.000	»		»		»	14.400

SIGARETTE

Chapagne (Filter)	da	Lit.	16.400	il	kg	conv.le	a	Lit.	18.400
MS international blu	»	»	16.400	»		»		»	18.400
MS international	»	»	16.400	»		»		»	18.400
Zenit	»	»	15.000	»		»		»	16.800
Lido	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Lido extra mild	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Presidente	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Linda	»	»	14.400	»		»		»	16.000
MS	»	»	14.400	»		»		»	16.000
MS blu	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Bis	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Colombo K. S. filtro	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Gala	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Stop K. S.	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Stop K. S. filtro	»	»	14.400	»		»		»	16.000
Super (con filtro)	»	»	11.200	»		»		»	12.800
Super (senza filtro)	»	»	10.000	»		»		»	11.200
Esportazione lunga	»	»	10.000	»		»		»	11.200
Esportazione	»	»	10.000	»		»		»	11.200
Esportazione filtro	»	»	10.000	»		»		»	11.200
Nazionali filtro	»	»	10.000	»		»		»	11.200
N. 80	»	»	10.000	»		»		»	11.200
N. 80 filtro	»	»	10.000	»		»		»	11.200

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1982
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 126

(4268)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2300/82 della commissione, del 20 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2301/82 della commissione, del 20 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2302/82 della commissione, del 18 agosto 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1976/82 che istituisce un dazio provvisorio antidumping su talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2303/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che introduce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici di prima lavorazione.

Regolamento (CEE) n. 2304/82 della commissione, del 20 agosto 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2305/82 della commissione, del 20 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2306/82 del Consiglio, del 19 agosto 1982, che abroga il dazio antidumping definitivo vigente nei confronti delle importazioni di taluni filati di cotone originari della Turchia.

Pubblicati nel n. L 246 *del* 21 *agosto* 1982.

(226/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Descat S.r.l. di Torino, servizio mense aziendale c/o Fiat auto stabilimento Mirafiori di Torino e Teksid stabilimenti Fonderie ghisa di Torino e Fucine di Torino, è prolungata al 14 novembre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalstrutture di Reane di Roiale (Udine), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli De Marchi S.r.l. di Modena è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla V ditta Nova Rico di Impruneta (Firenze), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla V ditta Nova Rico di Impruneta (Firenze), è prolungata al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zinc Italia S.r.l., con sede e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marmifera Sannicolese - Segheria marmi e affini, sede e stabilimento a S. Nicola Manfredi (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura S. Giorgio, Firenze, stabilimento di Prato (Firenze), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Dansi, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.Z. - Officina meccanica Zava, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore del lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.Z. - Officina meccanica Zava, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), e prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.Z. - Officina meccanica Zava, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roero R.B.T. di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 1° settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Roero R.B.T. di Torino, è prolungata al 1° dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Roero R.B.T. di Torino, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mach, con sede in Milano e uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento in Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova de' Passerini (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Venezia, Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano, Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina), Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone, Catania, Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari, nonché Raffineria in Volpiano (Torino), è prolungata al 22 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno, è prolungata al 20 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Damosa di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 15 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Damosa di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma,. lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Botto, in Cuorgné (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Botto, in Cuorgné (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, sede di Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Vittorio Veneto, è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetrerie V. Piantini & C., con stabilimento e sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.GE.MA. - Compagnia generale manutenzione, con sede in Napoli, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4159)

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P. - Organizzazione meridionale manutenzione e pulizia, con sede in Napoli ed unità produttiva c/o stabilimento Alfa Romeo Auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stopfire - Compagnia italiana impianti antincendio, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stopfire - Compagnia italiana impianti antincendio, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat di S. Pietro di Moncalieri (Torino), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tiro plast, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laconte, con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Fiorentini, con sede legale in Arcugnano (Vicenza) e stabilimento in Arcugnano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo meccanotex, con sede e stabilimento in Campi di Bisenzio (Firenze), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo meccanotex, con sede e stabilimento in Campi di Bisenzio (Firenze), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Auteri & Longo S.n.c., con sede in Misterbianco (Catania), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Auteri & Longo S.n.c., con sede in Misterbianco (Catania), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Explogiochi di Barberino di Mugello (Firenze), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Explogiochi di Barberino di Mugello (Firenze), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Coazze (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Coazze (Torino), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Sesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Sesia (Vercelli), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CEI elettromeccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Milano e Buccinasco, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero di Roma, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tucam S.r.l., con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.S.I., con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e

b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magi Enrico calzaturificio Lem S.n.c., con sede in Montecosaro Scalo Passo della Maggiola (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imaf di Fasano (Brindisi), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texas instruments Italia, con sede in Aversa (Caserta), è prolungata al 14 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4243)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Edilsalento, in Lecce

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 83.798.500 dovuto dalla S.r.l. Edilsalento, in Lecce, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4161)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Petrol tecnica meridionale, in Benevento

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 4.698.000 dovuto dalla S.r.l. Petrol tecnica meridionale, in Benevento, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4162)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Farmeccanica in Soverato

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.605.766 dovuto dalla S.p.a. Farmeccanica, in Soverato (Catanzaro), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4163)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Astra editrice, in Lecce

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 38.957.000 dovuto dalla S.r.l. Astra editrice, in Lecce, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4164)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Cinecittà italiana stabilimenti cinematografici, in Roma.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 la riscossione del carico tributario di L. 126.994.390 dovuto dalla S.p.a. Cinecittà italiana stabilimenti cinematografici, in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4165)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 5 agosto 1982, n. 60. Recupero di crediti erariali

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Considerato che la gestione stralcio può portare a compimento le iniziative avviate nell'emergenza fino a tutto l'anno 1982;

Considerato, altresì, che la gestione predetta nei complessi rapporti con privati e terremotati è risultata creditrice di importi non dovuti a terzi e che occorre provvedere al relativo recupero coattivo;

Ritenuto che, nella specie, trattasi di crediti aventi natura erariale in quanto i fondi amministrati dalla gestione stralcio provengono dal bilancio dello Stato;

Ravvisata la necessità di concentrare in un unico organo dello Stato l'azione di recupero coattivo dei crediti in discorso e che l'intendenza di finanza ha una struttura adeguata per provvedere alle suindicate incombenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187;

Dispone:

1) In deroga alle disposizioni vigenti ed alle norme contenute nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, i crediti vantati dalla gestione stralcio e dalle autorità, organi ed enti che per essa hanno operato, sono recuperati, dalle intendenze di finanza.

2) Gli enti, autorità, organi ed uffici statali, che hanno svolto attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata per conto della gestione stralcio, debbono comunicare alla competente intendenza di finanza i nominativi dei debitori fornendo tutti gli elementi per la loro identificazione.

3) Gli enti, autorità, organi ed uffici statali indicati al punto precedente, per ogni debitore, debbono precisare le ragioni del credito erariale, i periodi cui esso si riferisce ed inviare all'intendenza di finanza ogni documento possibile a dimostrazione dell'esistenza del credito medesimo e per appurarne la entità.

4) I crediti recuperati, fino alla data del 31 dicembre 1982, saranno versati al c/c n. 3814 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato - Fondo pro-terremotati.

Posteriormente alla data predetta, gli introiti derivanti dal recupero di credito della gestione stralcio saranno acquisiti al pertinente capitolo del bilancio entrate.

Napoli, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4245)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti alle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali dei comuni di Verolanuova e Brescia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti alle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17494: comune di Verolanuova (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 novembre 1981, n. 63);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17496: comune di Brescia (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1981, n. 367).

(3790)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Issogne

Con deliberazione della giunta regionale 9 luglio 1982, n 3672, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 1 del vigente piano regolatore generale del comune di Issogne adottata con deliberazione consiliare 6 luglio 1981, n. 34.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(4023)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di sostituto presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria, Forlì e Napoli.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel quarto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1, parte seconda, del 1° gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria 22 dicembre 1980, n. 27068/5, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventisette posti di sostituto, bandito con ordinanza 23 agosto 1979, n. 22293/5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel quarto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1, parte seconda, del 1° gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì 16 giugno 1980, n. 6, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 24 marzo 1979, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel quarto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1, parte seconda, del 1° gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli 15 giugno 1979, n. 2418, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a novantadue posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° aprile 1978, n. 892.

(4252)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 238 del 30 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Varese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di agente tecnico.

Automobile club Benevento: Concorso pubblico, ad un posto nella classe iniziale della qualifica di assistente.

Ordine mauriziano - ente ospedaliero, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale dell'Ospedale Mauriziano di Luserna, ad un posto di capo servizio operai elettricisti dell'Ospedale Mauriziano di Lanzo e riapertura dei termini per la presentazione delle domande a posti di ostetrica presso l'Ospedale Mauriziano di Torino.

Ospedale evangelico valdese - Ospedale generale di zona, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chimico.

Unità socio sanitaria locale n. 20 - E.R. Comunità Montana Valchiavenna, in Chiavenna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ostetrica.

Ospedale di circolo e fondazione «E. e S. Macchi» - Ente ospedaliero generale regionale, in Varese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo divisione.

Istituti clinici di perfezionamento - Ospedale generale regionale, in Milano: Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1982, n. 22.

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della regione Puglia. Recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 maggio 1979 e del contratto integrativo circoscrizionale del 5 maggio 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 7 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica previo il superamento di una prova concorsuale di idoneità.

La qualifica è determinata in relazione alle mansioni per le quali l'operaio è stato assunto.

Per i fini di cui al primo comma sono considerati operai impiegati direttamente dalla Regione tutti gli operai in servizio alla data del 5 maggio 1981 e che prestano la loro opera alle dirette dipendenze degli ispettorati ripartimentali delle foreste e delle gestioni provvisorie delle foreste demaniali regionali risultando regolarmente assunti o retribuiti con fondi accreditati agli stessi dalla giunta regionale.

Art. 2.

La domanda per l'ammissione alla prova concorsuale di idoneità, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della giunta regionale, saranno definite le modalità ed i contenuti della prova concorsuale di idoneità.

La prova concorsuale di idoneità si svolgerà alla presenza di una commissione nominata con decreto del presidente della Regione e così composta:

presidente della Regione, o suo delegato, presidente;

esperto estraneo all'amministrazione regionale, designato dalla giunta regionale;

un rappresentante sindacale designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Regione;

un funzionario dell'assessorato all'agricoltura e foreste, designato dall'assessore;

un funzionario dell'assessorato al personale, designato dall'assessore.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario dell'assessorato al personale, di livello retributivo e funzionale non inferiore al VI.

Art. 3.

Il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avrà decorrenza dalla data di adozione del provvedimento formale conseguente al superamento della prova concorsuale di idoneità di cui all'art. 1.

Gli uffici regionali forestali provvederanno a effettuare le dovute segnalazioni ai competenti uffici del lavoro e dei contributi agricoli unificati.

Art. 4.

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, agli operai di cui all'art. 1 vengono estesi i benefici previsti dalla legge 8 settembre 1972, n. 457 e successive modificazioni.

Agli uffici forestali sono demandati gli adempimenti amministrativi di richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Art. 5.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 1 viene garantita l'occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione delle giornate non lavorate per assenza volontaria, per malattia o infortunio e delle giornate per le quali è stato chiesto e ottenuto l'intervento della cassa integrazione di cui alla legge 8 settembre 1972, n. 457.

Tali operai possono essere impiegati in mansioni di carattere forestale anche diverse da quelle proprie della qualifica di assunzione. In tal caso si applica quanto previsto dai commi primo e secondo dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 maggio 1979.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa, oltre per le cause indicate dall'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 maggio 1979, anche per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.

Art. 6.

Gli operai assunti a tempo indeterminato, qualora la richiedano le esigenze operative dell'amministrazione regionale per il conseguimento della loro piena utilizzazione, sono tenuti a svolgere, anche fuori della propria sede abituale di lavoro e comunque nell'ambito del territorio provinciale, sia le proprie mansioni che quelle diverse dalla qualifica di assunzione, in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa amministrazione per la gestione, la conservazione e il miglioramento del patrimonio boschivo regionale.

Art. 7.

Ai lavoratori di cui alla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo circoscrizionale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 maggio 1979, stipulato in Bari il 5 maggio 1981.

Art. 8.

Sono altresì recepite, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica del 3 maggio 1979, ad eccezione del punto *B)* dell'art. 5, e nell'accordo circoscrizionale integrativo del 5 maggio 1981.

Art. 9.

Al finanziamento della spesa per l'esercizio 1982 si provvede con l'iscrizione nella parte spesa del bilancio regionale di previsione, gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1982, n. 2, del cap. 04850: « Spesa per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati direttamente per i lavori forestali », con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a L. 300.000.000 che troverà copertura prelevando:

la somma di L. 150.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal cap. 04910 « Spese per la coltivazione e governo delle foreste, ecc. »;

la somma di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, dal cap. 01408 « Spese e contributi per la tutela del patrimonio boschivo ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 maggio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1982, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 66 del 7 giugno 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, è modificata secondo il disposto degli articoli che seguono.

Art. 2.

All'art. 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* se l'ambito territoriale dell'U.S.L. coincide in parte con il territorio di una comunità montana, all'assemblea partecipa con voto consultivo, un consigliere della comunità montana eletto dalla assemblea della stessa. Hanno altresì diritto alla partecipazione con voto consultivo i sindaci dei comuni associati.

Art. 3.

L'art. 6 è così sostituito:

I consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i criteri seguenti:

nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;

nel caso di elezione di più di tre rappresentanti, gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle ultime elezioni comunali. L'assegnazione viene effettuata soddisfacendo in via preliminare i quozienti interi. La rappresentanza eventualmente residua viene conferita alla lista o alle liste che vantano frazioni di quozienti più elevate; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che non abbiano ottenuto nessun rappresentante; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, e tutte sono rappresentate, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che hanno conseguito il più alto numero di resti elettorali.

Il consiglio comunale elegge, nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma, i propri rappresentanti su designazione dei singoli gruppi politici, espressione delle liste presentate nelle elezioni comunali, la cui costituzione sia avvenuta mediante verbale acquisito agli atti del consiglio comunale. Ove questi non siano costituiti, la designazione va effettuata dal rappresentante di ciascuna lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elettorali.

La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la cessazione da ogni incarico nell'ambito dell'U.S.L. connesso a tale qualità. E' consentita la permanenza nella carica fino alla sostituzione ove non sia vietata da altre disposizioni di legge.

In caso di cessazione dalla funzione di un componente la assemblea, il presidente dell'assemblea è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al presidente della Regione ed al comune che lo ha eletto. Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l'assemblea vengono trasmesse al presidente della Regione e all'organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente quarto comma, l'organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 59, comma quarto, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nel caso in cui il comune sia retto da un commissario straordinario, i rappresentanti del comune sono nominati dal commissario con gli stessi criteri di proporzionalità di cui al precedente primo comma, rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali. La nomina dovrà ricadere sui consiglieri comunali che risultano maggiormente suffragati nelle precedenti elezioni comunali, fatti salvi i casi di incompatibilità. Lo stesso criterio sarà seguito nel caso che la designazione dei rappresentanti venga effettuata dal commissario *ad acta*.

I rappresentanti nominati dal commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata dal consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento. In caso di ritardo o rifiuto a provvedere, si applica la disposizione di cui al precedente comma sesto.

La costituzione dell'assemblea viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione da parte dei consigli comunali. Con il medesimo decreto è convocata la prima riunione.

La sostituzione dei componenti l'assemblea è operante con la adozione di deliberazione da parte del consiglio comunale esecutiva ai sensi di legge. Il provvedimento verrà trasmesso per comunicazione, al presidente della giunta regionale.

Art. 4.

L'art. 7 è così sostituito:

« La durata dell'assemblea è fissata in cinque anni.

L'assemblea si ricostituisce in coincidenza del rinnovo simultaneo dei consigli comunali di tutti i comuni ovvero dei comuni che esprimano più della metà dei componenti l'assemblea medesima.

In caso di rinnovo del consiglio comunale in uno o più comuni non costituenti la maggioranza dell'assemblea, si procederà da parte dello stesso consiglio comunale alla elezione della propria rappresentanza.

In attesa del rinnovo restano in carica i componenti precedentemente nominati.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 8 è così sostituito:

« L'assemblea generale:

a) elegge l'ufficio di presidenza;

b) determina, nell'ambito della programmazione regionale le scelte dell'unità sanitaria locale;

c) elegge il comitato di gestione;

d) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani annuali e pluriennali ed i programmi che impegnino più esercizi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni, ad eccezione di quelle inerenti al personale sanitario in applicazione di contratti nazionali o regionali;

e) articola i distretti di base;

f) discute ogni trimestre una relazione del comitato di gestione sull'andamento dei servizi e della gestione ».

Il terzo comma dell'art. 8 è così sostituito:

« Si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del comitato di gestione ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 9 è così modificato:

« L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti dell'assemblea entro i termini indicati nell'articolo precedente ».

Art. 7.

Presidenza dell'assemblea generale

L'art. 10 è così sostituito:

« E' costituito un ufficio di presidenza dell'assemblea generale, composto dal presidente, dal vice presidente e dal consigliere segretario.

Nel caso di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 della presente legge, il presidente dell'assemblea generale e il sindaco.

Nel caso in cui alla lettera *c)* del citato art. 4 il presidente dell'assemblea generale è il presidente della comunità montana.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo, il presidente viene eletto, con la presenza di almeno i due terzi, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima convocazione; con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza relativa dei voti, in seconda convocazione; nel caso di parità di voti tra due candidati, risulta eletto il più anziano di età.

Gli stessi criteri valgono per l'elezione del vice presidente e del consigliere segretario.

Per la prima seduta e sino alla nomina dell'ufficio di presidenza, l'assemblea è presieduta dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario vengono svolte dal componente più giovane di età.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.

L'ufficio di presidenza si avvale, per lo svolgimento delle attribuzioni dell'assemblea generale, dell'ufficio di segreteria del comitato di gestione ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 11 è così modificato:

« L'organizzazione e il funzionamento dell'assemblea generale sono disciplinate dal regolamento adottato dalla medesima assemblea con l'approvazione dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 9.

L'art. 12 è così sostituito:

« La carica di presidente dell'assemblea generale è incompatibile con quella di componente del comitato di gestione.

Sono altresì incompatibili con l'ufficio di presidenza o di componente del comitato di gestione le cariche di:

sindaco o assessore comunale;

presidente o assessore provinciale;

presidente o componente di giunta di comunità montana;

presidente o componente dell'organo deliberante di enti, amministrazioni o aziende cui partecipi uno o più comuni dell'ambito territoriale o l'amministrazione della provincia nel cui territorio ricada l'ambito dell'U.S.L..

Sono fatte salve, altresì le incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

I componenti di un comitato di gestione non possono far parte di altri comitati di gestione ».

Art. 10.

Composizione del comitato di gestione

L'art. 13 è così sostituito:

Il comitato di gestione è costituito di undici componenti. Nelle UU.SS.LL. che gestiscono servizi o presidi multizonali esso si compone di quindici componenti. Alle liste che costituiscono la maggioranza sono attribuiti otto componenti, alle minoranze tre componenti.

Nell'UU.SS.LL. il cui comitato di gestione è costituito di quindici componenti, dieci sono attribuiti alla maggioranza e cinque alle minoranze. Le rappresentanze assegnate alle minoranze sono commisurate in rapporto al numero dei propri componenti di ciascuna lista nell'assemblea generale.

Ove la minoranza o le minoranze abbiano rappresentanze inferiori ad un terzo rispetto ai membri dell'assemblea generale, saranno rappresentate nel comitato di gestione secondo il loro rapporto proporzionale rispetto all'assemblea.

Nel caso di cui al comma precedente, alle minoranze va garantita una rappresentanza non inferiore a due componenti nel comitato di gestione composti da undici ed a tre componenti nei comitati di gestione composti da quindici membri.

Il comitato viene eletto dall'assemblea generale con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza semplice, e con voto limitato ad uno.

La votazione, per la nomina del comitato di gestione è limitata ai candidati inclusi nella lista di maggioranza o nell'unica o più liste di minoranza.

I componenti di comitati di gestione possono essere eletti al di fuori dell'assemblea in numero non superiore a cinque se il comitato conta undici membri, non superiore a sette se è costituito da quindici componenti.

Le attribuzioni del comitato di gestione, nel caso previsto dalla lettera *c)* dell'art. 4 della presente legge, sono svolte dalla giunta esecutiva della comunità montana.

Il comitato di gestione nomina il proprio segretario individuandolo tra il personale inquadrato o, in attesa della formazione del ruolo nominativo regionale, inquadrabile nella tabella *A* del ruolo amministrativo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e in servizio presso l'U.S.L. con i criteri di cui all'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

I componenti dell'ufficio di direzione di cui al successivo art. 42 non possono ricoprire l'incarico di segretario del comitato di gestione.

I componenti del comitato di gestione hanno diritto di ottenere copie di tutti gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, salvo i limiti di legge.

Art. 11.

L'art. 21 è così sostituito:

Il comitato di gestione elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei componenti; con le stesse modalità viene eletto un vice presidente.

Fino alla elezione del presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

Il presidente assicura l'esecuzione degli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza dell'U.S.L. ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate nel rispetto del principio della collegialità da leggi o regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Il comitato di gestione delega ai propri componenti l'assolvimento di particolari funzioni dell'U.S.L. inerenti ad attività esecutive, istruttorie o a rilevanza interna, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 22 è così sostituito:

« Il presidente del comitato di gestione assume, in caso di estrema urgenza, provvedimenti di competenza del comitato di gestione, strettamente necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell'U.S.L. ».

Il secondo comma dell'art. 22 è così sostituito:

« Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica dal comitato nella prima seduta successiva, da tenersi entro dieci giorni dall'adozione dei provvedimenti ».

Art. 13.

L'art. 23 è così sostituito:

Ai componenti l'assemblea generale compete unicamente per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute assembleari o di commissioni consiliari regolarmente previste nei regolamenti delle UU.SS.LL. ed in un numero massimo di dodici riunioni all'anno, una indennità di presenza pari a quella stabilita delle vigenti norme per i consiglieri comunali di popolazione corrispondente a quelle dell'U.S.L.

Al presidente dell'assemblea generale compete una indennità di funzione pari al 50% rispetto a quella stabilita per i componenti il comitato di gestione.

Al vice presidente e al consigliere segretario compete una indennità pari al 50% di quella stabilita per il presidente.

Tali indennità non sono cumulabili con quella di sindaco o assessore comunale.

Al presidente ed ai componenti l'assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

Art. 14.

Partecipazione degli utenti

L'art. 31 è così sostituito:

Al fine di assicurare la partecipazione di cui all'art. 13, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assemblea generale con apposito regolamento, stabilirà norme per la consultazione delle formazioni sociali, delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio, degli utenti e dei rappresentanti degli originari interessi individuati dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ordine alla programmazione e alla gestione dei servizi.

Con lo stesso regolamento dovranno essere ugualmente disciplinate le attività di consultazione da parte del comitato di gestione.

A livello di distretto o anche di presidio o servizio in merito a specifici fondamentali aspetti dell'attuazione dei servizi, saranno consultati gli utenti interessati.

In attesa della regolamentazione, l'assemblea determinerà con proprio atto deliberativo le forme e modalità di partecipazione atte ad assicurare l'adempimento di quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 15.

L'art. 37 è così sostituito:

Scioglimento e revoca del comitato di gestione. — Qualora il comitato di gestione violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del piano sanitario regionale, il presidente della regione invita il presidente del comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.

Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la giunta regionale invita il presidente dell'assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del comitato e a provvedere alla sua contestuale ricostituzione.

Nel caso che l'assemblea generale non vi provveda entro venti giorni, si provvederà ai sensi di legge.

Il comitato di gestione nel caso in cui non si attenga agli indirizzi programmatici deliberati dall'assemblea generale può essere revocato, su proposta sottoscritta da almeno 2/5 dei suoi componenti, con deliberazione motivata adottata dall'assemblea generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La validità della revoca è subordinata alla contestuale elezione del nuovo comitato.

Art. 16.

L'art. 38 è così sostituito:

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale, le giunta regionale verifica correntemente la corrispondenza dell'azione della U.S.L. agli indirizzi e criteri della programmazione sanitaria tramite l'assessore alla sanità che riferisce alla giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell'assessorato, anche di uffici costituiti in ciascun capoluogo di provincia.

A questi ultimi uffici, con delibera del consiglio su proposta della giunta, saranno attribuiti compiti informativi, istruttori rispetto agli interventi della Regione nei riguardi delle UU.SS.LL., e di collaborazione a sostegno dell'opera, degli organi e servizi delle stesse.

Gli uffici provinciali di cui sopra costituiscono articolazione periferica dell'assessorato alla sanità e sono coordinati secondo la materia dagli uffici centrali dello stesso.

Per il riscontro di cui al primo comma l'assemblea della U.S.L. ogni anno invierà all'assessorato alla sanità una relazione redatta secondo le indicazioni deliberate dal consiglio regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'assessore regionale alla sanita relazionerà al consiglio regionale sull'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sullo stato di attuazione della programmazione sanitaria.

Art. 17.

L'art. 40 è così sostituito:

In ogni unità sanitaria locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:

1) *Servizi sanitari*:

a) igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro;

b) assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi;

c) organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici;

d) igiene e assistenza veterinaria;

e) servizio farmaceutico.

2) *Servizi amministrativi*:

a) affari generali;

b) amministrazione del personale - organizzazione e metodi;

c) amministrazione economico-finanziaria;

d) amministrazione del provveditorato, dell'economato e gestione tecnica;

e) gestione delle convenzioni.

In aggiunta ai predetti potranno essere riconosciuti laddove gia esistenti, o autorizzati se resi necessari in relazione alle caratteristiche peculiari, delle singole UU.SS.LL., servizi autonomi di igiene e sicurezza del lavoro, di gestione tecnica o altro servizio. Nelle UU.SS.LL. già dotate di ufficio legale, può essere istituito un settore legale autonomo, che risponda direttamente al comitato di gestione, cui sono demandati il patrocinio e la consulenza legale della stessa U.S.L.

In riferimento al comma precedente, competente a decidere è la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su proposta dell'assemblea dell'U.S.L.

Ferma restando l'applicazione del primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a ciascun servizio è preposto un dirigente, in possesso di titolo di studio specifico, che risponde dell'andamento del proprio servizio, nel rispetto delle attribuzioni di coordinamento dei coordinatori, direttamente al comitato di gestione.

Ove i servizi di igiene e sicurezza del lavoro siano organizzati in forma autonoma, agli stessi potranno essere preposti funzionari del ruolo professionale o amministrativo, oltre che sanitario, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.

Nei presidi ospedalieri classificati multizonali, per quanto concerne la funzionalità interna, la responsabilità sanitaria è affidata a un dirigente sanitario, la responsabilità amministrativa a un dirigente amministrativo.

Anche i dirigenti sanitario e amministrativo di cui al comma precedente sono nominati, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, e scelti tra i dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali di cui alla tabella *A*, quadro 1° dell'allegato n. 2 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

Essi fanno parte dell'ufficio di direzione e del consiglio tecnico degli operatori e sono parificati per requisiti, funzioni e trattamento ai capi servizio.

I coordinatori amministrativo e sanitario partecipano alle sedute del comitato di gestione senza diritto al voto.

I dirigenti dei servizi possono essere chiamati ad intervenire alle sedute del comitato di gestione per esprimere il proprio parere in ordine alla trattazione di argomenti rientranti nelle competenze dei rispettivi servizi.

Art. 18.

All'art. 41 è aggiunto il seguente comma:

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, competente a decidere sul raggruppamento dei servizi di cui al comma precedente, è la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su proposta dell'assemblea dell'U.S.L.

Art. 19.

Norme transitorie

I comitati di gestione devono essere integrati nel rispetto dei criteri indicati nel precedente art. 10 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine dovrà essere nominato l'ufficio di presidenza della assemblea generale.

I consigli comunali, entro lo stesso termine stabilito al primo comma, sono tenuti a rivedere le rappresentanze già espresse, in modo che esse risultino conformi alle norme di cui all'art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 maggio 1982

QUARTA

(3205)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1982, n. **12.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(3644)

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. **13.**

Rettifiche alla legge regionale 19 maggio 1982, n. 11, concernente inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed alle leggi 15 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 19 maggio 1982, n. 11, sono apportate le seguenti rettifiche.

Al secondo comma, punto *a*), dell'art. 4 sono eliminate le parentesi che si aprono prima dei termini « con riferimento » e si chiudono dopo i termini « febbraio 1981 ».

Sempre nel medesimo art. 4, comma secondo, lettera *d*), il termine « posizione » è sostituito con il termine « ordinamento ».

Nella tabella di equiparazione, allegato 1 alla legge medesima, e con riferimento alla elencazione delle qualifiche del parastato, in corrispondenza all'8° livello regionale, sono sostituite le parole « Direttore principale » alla frase « Direttore centrale o superiore: Dirigente generale » contenuta nell'ottava riga dopo le parole « non inferiore a quella di ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 giugno 1982

ENRIETTI

(3645)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. **14**.

Modificazioni dell'art. 7, quinto comma, della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, contenente norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, è sostituito dal seguente:

« I presidenti ed i vice presidenti del comitato e delle sezioni di norma durano in carica sino alla rinnovazione del consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 luglio 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. **15**.

Delega alle province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti con mezzi d'opera e di veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni di competenza regionale previste dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, relativamente:

a) ai trasporti di cui all'art. 1, comma primo, punto 2, della succitata legge 10 febbraio 1982, n. 38;

b) ai veicoli di cui agli articoli 4 e 9 della succitata legge 10 febbraio 1982, n. 38,

sono delegate alle amministrazioni provinciali che le esercitano nel loro ambito territoriale.

Art. 2.

Le funzioni di competenza regionale previste dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, relativamente ai trasporti ed ai veicoli non indicati dall'art. 1 della presente legge, sono esercitate direttamente dalla Regione.

Art. 3.

La giunta regionale, o per essa l'assessore ai trasporti ed alla viabilità, è autorizzata ad emanare, conformemente ai decreti di attuazione dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, stabiliti dagli organi centrali, sentiti gli enti delegati, le disposizioni opportune per l'esecuzione degli adempimenti istruttori.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale o per esso l'assessore ai trasporti ed alla viabilità, coordina con gli opportuni provvedimenti di cui all'art. 3 le attività delegate e provvede in via surrogatoria, in caso di inadempienza degli enti delegati, nella esecuzione degli atti istruttori.

Art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 luglio 1982

ENRIETTI

(3699)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. **30**.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle leggi 21 ottobre 1978, n. 641; 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833 e 22 dicembre 1979, n. 642.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *dell'*8 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito e finalità della legge

La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale:

a) del personale proveniente dall'amministrazione statale, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e di quello proveniente, ai sensi dell'art. 122 e successive modificazioni del decreto stesso, dagli enti pubblici di cui alla tabella *B* ad esso allegata, definitivamente assegnato alla Regione dalla legge regionale di attuazione dell'art. 123 del citato decreto;

b) del personale dipendente dalle opere universitarie trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) del personale addetto ai servizi regionali in forza delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, nonché del personale comandato ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e utilizzato dalla Regione fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, secondo e terzo comma e dell'art. 11.

L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale regionale già inquadrato.

Art. 2.

Decorrenza dell'inquadramento

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale regionale decorrono, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, dal 1° febbraio 1981.

Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.

I requisiti che determinano l'inquadramento devono essere posseduti alla data da cui esso ha effetto, salvo che non sia altrimenti disposto.

Art. 3.

Servizi precedenti

I periodi di servizio prestati, anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, presso l'amministrazione di provenienza e presso la Regione sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Inquadramento giuridico

Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza e alle disposizioni integrative di cui al successivo art. 5, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, fatte salve modificazioni sopravvenute in base a provvedimenti i cui effetti retroagiscono anteriormente alla suddetta data.

Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste dalla tabella di corrispondenza è inquadrato in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

Sono fatte salve, nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'art. 67, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 5.

Criteri integrativi di inquadramento

A integrazione dell'allegata tabella di corrispondenza, l'inquadramento si effettua, altresì, per i fini di perequazione e di omogeneità di cui all'ultimo comma dell'art. 1, in base alle seguenti norme:

a) le disposizioni di cui agli articoli 37 e 39 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, attraverso collocazione in soprannumero:

al personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento in Regione, non abbia goduto, in forza della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base all'ordinamento di provenienza;

al personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento in Regione, non abbia usufruito dello scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

al personale, eccettuato quello di cui alle successive lettere *c*), *d*) ed *e*) proveniente da enti pubblici e al personale proveniente dagli enti ospedalieri.

Alla valutazione dei titoli provvede direttamente l'amministrazione regionale, ferme restando tutte le altre condizioni e modalità previste dalle suddette disposizioni;

b) il personale proveniente dallo Stato, cui sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al maturare delle anzianità stabilite dal detto articolo e ove non abbia usufruito di quanto disposto alla precedente lettera *a*) è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento;

c) il personale con qualifica di commesso o equiparata, se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978, è inquadrato nel terzo livello;

d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento è inquadrato nel sesto livello;

e) il personale con qualifica di collaboratore e di collaboratore tecnico da almeno dieci anni è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello previsto nell'allegata tabella di corrispondenza. Per tale inquadramento, occorre, altresì, essere in possesso del diploma di laurea e della qualifica di coordinatore;

f) il personale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello previsto nell'allegata tabella di corrispondenza, se in possesso, al 31 dicembre 1979, del diploma di laurea e di un'anzianità nella carriera direttiva di anni 9 e sei mesi.

L'applicazione delle suddette disposizioni non può comportare in alcun caso l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

Ai fini economici, l'attribuzione del livello superiore, di cui alle disposizioni del presente articolo, è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

Art. 6.

Personale delle opere universitarie

Il personale delle opere universitarie è inquadrato nel ruolo unico regionale dopo che sarà stato effettuato il reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza.

L'inquadramento nel ruolo regionale è effettuato in stretta conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge in modo da evitare, comunque, che l'applicazione dei criteri integrativi di cui al precedente art. 5 si cumuli con gli effetti del reinquadramento di cui al precedente comma.

Art. 7.

Trattamento economico

La posizione economica del personale inquadrato ai sensi della presente legge è determinato in base alle seguenti disposizioni:

a) per il personale che ha titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti e di eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti, per i dipendenti regionali, ai sensi della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, dal 1° febbraio 1981;

b) per il personale proveniente dallo Stato, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981. Per la determinazione del maturato economico si tiene inoltre conto dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dall'accordo nazionale di provenienza per il triennio 1979-81. Sono esclusi i benefici economici decorrenti, per i dipendenti regionali, ai sensi della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1981, dal 1° febbraio 1981;

c) al personale degli enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 e, eventualmente, nel triennio precedente, sono attribuiti i benefici economici già previsti per i dipendenti regionali sia ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento sia per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale. Al personale degli enti soppressi, il cui trattamento economico è, in forza degli ordinamenti di provenienza, quello dei dipendenti civili dello Stato, sono attribuiti benefici economici e contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando che questi non possono accumularsi con i benefici economici disposti per lo stesso periodo, nei confronti dei dipendenti regionali;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione eco-

nomica predetta. E' altresì riconosciuto il « maturato in itinere » con le modalità indicate nella legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

Dal 1° febbraio 1981 compete la progressione economica prevista per i dipendenti regionali dalla legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in forza dell'accordo di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Art. 8.

Trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza.

Art. 9.

Dotazione di posti del ruolo unico regionale

In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza, per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data di inquadramento.

Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.

Art. 10.

Opzione

Il personale addetto ai servizi regionali in forza delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, può chiedere, con domanda in carta libera, iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

Il personale comandato in forza della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e utilizzato dalla Regione, per essere inquadrato nel ruolo unico regionale, deve presentare apposita richiesta alla giunta regionale.

Le richieste di cui ai precedenti commi devono essere effettuate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero nel termine di cui al secondo comma del successivo art. 11.

Sulla richiesta decide la giunta, sentite le organizzazioni sindacali e tenuto conto delle esigenze di servizio. La iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, è effettuata secondo le modalità di cui alla legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.

Art. 11.

Modalità di inquadramento

L'inquadramento del personale di cui all'art. 1 è effettuato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla suddetta data, la giunta comunica al personale interessato, che può far pervenire sue osservazioni nei quindici giorni successivi, una previsione d'inquadramento.

Il personale di cui al precedente articolo, che non abbia richiesto l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma del precedente articolo, può subordinare l'inquadramento nel ruolo unico regionale all'esito dello stesso.

Art. 12.

Approvazione dell'allegato

E' approvata l'allegata tabella di corrispondenza del personale da inquadrare nel ruolo unico regionale.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili* ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai *concorsi* e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili *ed i fascicoli* settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari,* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari,* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari - per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano per il personale assegnato al consiglio regionale sul cap. 00250 « Spese per il personale addetto al consiglio regionale, spese obbligatorie » del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982.

Per il personale in servizio presso gli uffici della giunta regionale, la spesa stessa grava sul cap. 04080 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziaro 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 luglio 1982

TURCI

TABELLA DI CORRISPONDENZA

LIVELLO DI INQUADRAMENTO		POSIZIONE DI PROVENIENZA		
Regione	Stato (Livelli ex legge n. 312/80)	Parastato qualifiche ex D.P.R. n. 509/79	Ospedalieri livelli	Enti locali livelli ex D.P.R. n. 810/805
I	I	—	I	I
II	II	Commesso	II	II
III	III	Agente tecnico	III	III
IV	IV e V	Archivista dattilografo - Operatore tecnico	IV	IV e V
V	VI	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale	V e VI	VI e VII
VI	VII	Collaboratore, collaboratore tecnico	VII	VIII
VII	VIII	Collaboratore tecnico-professionale, collaboratore tecnico (analisti, staticisti, sociologi), 1ª qualifica prof.le, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico, coordinatore	VIII Ass. medico, isp. sanitario, ass.te tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmac. coll.	IX
VIII	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, I dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica prof.le o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 761/79, personale della 1ª qualifica prof.le o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge numero 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale, dirigente generale	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo	X e XI

(3545)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S (c. m. 411100822400)